

APPELLO 04-18

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Sergio Pepe, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione in ordine all'appello datato 19 luglio 2004, pervenuto alla Segreteria FIV il 20 luglio 2004, prot. 9472, con il quale la barca "Vai Mo'" n.v. ITA 14367, Classe IMS, ha chiesto la riforma della decisione del Comitato per le Proteste del "26° Campionato Primaveraile – Ed.2004" - conseguente alle reciproche proteste presentate da ITA 14301 e ITA 14367 in data 5 giugno 2004 e riunite in un solo caso discusso e deciso il 29 giugno 2004.

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta evidente che la decisione delle proteste, così riunite, sia avvenuta il 29 giugno 2004 e che l'atto di appello, datato 19 luglio 2004, sia stato trasmesso in pari data tramite "fax" come risulta impresso sui fogli del datano dell'apparecchio "fax" degli uffici FIV.

Il corsivo FIV in calce alla regola [F2.2](#) dell'appendice F del Regolamento di regata 2001-2004 indica in 15 giorni il termine perentorio per la presentazione di un appello e il timbro postale di spedizione (se inviato a mezzo posta) è un riferimento certo della sua data di trasmissione. Nel caso di specie l'atto di appello è stato redatto e trasmesso a mezzo fax all'Autorità Nazionale il 19 luglio 2004 e, quindi, oltre il termine di 15 giorni dal 29 giugno 2004, data della decisione del Comitato per le Proteste poi impugnata.

Il concorrente che intende appellare una decisione di 1° grado deve rispettare sempre tale termine e non può addurre quale giustificazione, come nel caso ora esaminato, il ritardo con il quale ha ricevuto gli atti della protesta da parte del Circolo Organizzatore.

L'Appendice [F2](#) stabilisce, infatti, che entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di 1° grado l'appellante deve inviare all'Autorità Nazionale l'atto di appello datato e

corredato da una copia della decisione impugnata con l'indicazione del motivo (o dei motivi) per cui ritiene non corretta l'interpretazione di una regola da parte di un Comitato per le proteste o non corrette le procedure seguite.

E' quindi esclusivo onere dell'appellante di richiedere il più presto possibile - ed anche al termine della discussione della protesta - la copia della decisione del Comitato per le proteste che intende impugnare per trasmetterla, unitamente all'appello e agli altri documenti prescritti, alla Autorità Nazionale specificando i motivi per i quali non ritiene corretta l'interpretazione di una o più regole da parte del Comitato per le proteste o delle procedure seguite.

Solo l'altra documentazione, cioè quella indicata dalla regola [F2.2](#) che, per comprovate difficoltà per la sua acquisizione, non gli sia tempestivamente pervenuta, potrà essere trasmessa entro gli ulteriori 15 giorni purché l'appellante richieda tempestivamente alla stessa Giuria d'Appello la concessione dell'ulteriore termine e questo gli sia concesso. Non può, invece, essere richiesta alcuna dilazione al termine per la presentazione dell'atto di appello che deve essere inviato o comunque presentato anche a mezzo posta, inderogabilmente entro 15 giorni dalla decisione scritta del Comitato per le proteste. E si presume, che questa, salvo prova contraria, sia stata redatta e comunicata al concorrente al termine della discussione della protesta e/o nella data apposta in calce alla decisione.

Per questo motivo la Giuria d'Appello dichiara inammissibile perché tardivo l'appello proposto dalla barca " Vai Mo' ", numero velico ITA 14367, Classe IMS, con il quale ha chiesto la riforma della decisione assunta dal Comitato per le proteste del "26° Campionato Primaveraile - Ed. 2004" - organizzato dalla LNI Sezione di Napoli a seguito della protesta della stessa barca ITA 14367 discussa e decisa il 19/06/2004.

Così deciso in Genova il 2 Ottobre 2004.

Relatore

Marco Alberti

Il Presidente

Francesco N. Tubarchi